

# PROVINCIA DI UDINE

## Regolamento degli allevamenti di fauna selvatica - in attuazione della l. 11/2/1992, n. 157 e dell'art. 24 lett. B) l. R. 31/12/1999 n. 30

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 10/03/1999 con delibera n. di prot. 12749/99; in vigore dal 10/03/1999.

### INDICE

Art. 1	Definizione	pag. 2
Art. 2	Tipologie	pag. 2
Art. 3	Requisiti	pag. 2
Art. 4	Presentazione delle domande	pag. 2
Art. 5	Imprese agricole	pag. 2
Art. 6	Recinzioni	pag. 3
Art. 7	Allevamenti con fini di ripopolamento	pag. 3
Art. 8	Aziende agri turistico venatorie	pag. 3
Art. 9	Allevamenti con fini alimentari	pag. 3
Art. 10	Individuazione dei soggetti di allevamento	pag. 4
Art. 11	Allevamenti con fini ornamentali, amatoriali, di richiamo a fini venatori	pag. 4
Art. 12	Detenzione e allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di fauna selvatica nata in cattività di esemplari inseriti nell'elenco delle specie c.i.t.e.s.	pag. 4
Art. 13	Dati dell'allevamento	pag. 5
Art. 14	Cessioni	pag. 5
Art. 15	Manifestazioni faunistiche	pag. 5
Art. 16	Comunicazioni	pag. 5
Art. 17	Sanzioni	pag. 6
Art. 18	Autorizzazioni	pag. 6
	Norme transitorie e finali	pag. 6

## **Art. 1 Definizione**

Gli allevamenti soggetti alle disposizioni di cui agli articoli seguenti, indipendentemente dai fini che perseguono quelli indicati dall'art. 17 della L. 157/92, devono fare riferimento a strutture in cui i soggetti destinati alla riproduzione sono di sesso diverso.

In caso contrario si configura una semplice detenzione.

## **Art. 2 Tipologie**

Gli allevamenti di specie appartenenti a fauna selvatica autoctona sono distinti in 3 categorie secondo le finalità perseguite:

- 1) allevamenti a scopo di ripopolamento;
- 2) allevamenti a scopo alimentare;
- 3) allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale.

## **Art. 3 Requisiti**

L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti che vanno a costituire gli allevamenti di cui all'art. 2.

Per quanto riguarda la specie cinghiale, si richiede inoltre certificato conforme alla normativa sanitaria vigente, rilasciata dal veterinario o dall' A.S.S.

## **Art. 4 Presentazione delle domande**

Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda devono:

- a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo ove ha sede l'allevamento qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
- b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'Amministrazione Provinciale;
- c) il numero distinto per specie e la legittima provenienza dei capi;
- d) la dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle condizioni igienico sanitarie. Per allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale di modeste entità, non necessita della dichiarazione in parola;
- e) estratto del foglio di mappa dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione (tranne per gli allevamenti di cui all'art. 2 punto 3.

Per gli allevatori che intendano allevare specie non comprese nell'autorizzazione già in possesso, devono presentare domanda allegando alla stessa la legittima provenienza della specie acquisita.

## **Art. 5 Imprese agricole**

I titolari di impresa agricola che intendono avviare l'attività di allevamento di fauna selvatica di cui ai punti 1, 2, 3 dell'art. 2, sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia, presentando contestualmente la seguente documentazione:

- a) tipologia, localizzazione, planimetria dell'allevamento, numero di riproduttori a regime per specie allevate, strutture in dotazione ivi compresa un'adeguata recinzione tale da evitare

la fuoriuscita degli animali, tecniche di allevamento (estensivo o intensivo) e cattura, comunicazione all'A.S.L. per parere, registrazione e controlli di competenza;

b) atto comprovante l'esercizio dell'attività agricola (certificato camerale).

In assenza del requisito di cui al punto b), l'istituzione è soggetta ad autorizzazione della Provincia ed è subordinato all'osservanza degli adempimenti indicati nell'autorizzazione.

## **Art. 6 Recinzioni**

Le recinzioni per gli allevamenti devono essere adeguate al tipo di animali allevati e mantenute in condizioni di integrità al fine di evitare la fuoriuscita degli stessi.

## **Art. 7 Allevamenti con fini di ripopolamento**

Gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie autoctone mantenute in purezza.

La struttura dell'impianto e le tecniche di produzione e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali della specie allevata.

I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie.

Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 13 della L. 157/92, è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dell'autorità sanitaria deve essere eseguito nel rispetto del benessere dell'animale.

Ogni esemplare, ad esclusione del fagiano, quaglia e della starna, va contrassegnato con anelli forniti dalla Provincia, numerati progressivamente ed inamovibili, da apporre allo stato di pullus o prima dell'immissione in natura e, per i mammiferi, marche auricolari numerate.

Tutti gli esemplari, prima dell'immissione in natura, ad esclusione del fagiano, quaglia e della starna, devono essere muniti da apposita certificazione di idoneità biologica - sanitaria, rilasciata dalle autorità competenti.

E' vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore da lui delegato sentito l'Istituto Faunistico Regionale. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre ed il colino della Virginia ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.

## **Art. 8 Aziende agri turistico venatorie**

Nelle aziende agri turistico venatorie, ove si pratici la caccia al cinghiale in aree recintate, gli esemplari utilizzati a tale fine possono essere allevati dall'azienda stessa.

## **Art. 9 Allevamenti con fini alimentari**

Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono operare nel rispetto degli animali e delle norme sanitarie vigenti. La commercializzazione degli animali e delle carni sono consentiti senza limitazione di tempo.

A tal fine è consentito anche l'allevamento del cinghiale.

**Art. 10**  
**Individuazione dei soggetti di allevamento**

Al fine di accertarne l'esatta provenienza, i capi di cui all'art. 7 e 9 del presente regolamento devono essere muniti di contrassegno inamovibile, da apporsi a cura dell'allevatore, e fornito dall'Amministrazione Provinciale, subordinatamente al rimborso delle spese determinato con deliberazione della Giunta Provinciale.

**Art. 11**  
**Allevamenti con fini ornamentali, amatoriali, di richiamo a fini venatori**

Sono consentiti l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna selvatica a scopo amatoriale e ornamentale, purchè di legittima provenienza.

Il titolare dell'allevamento deve documentare che gli animali di cui è in possesso sono nati in cattività o hanno origine lecita.

L'inanellamento dei soggetti allevati, uccelli, deve essere effettuato entro il decimo giorno di vita dei "pullus" con anello inamovibile chiuso dal diametro adeguato ai singoli soggetti.

Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) o altre Associazioni legalmente costituite, l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dalla Federazione e/o Associazioni ed il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia s'identifica con il Registro Nazionale Allevatore o Registro dell'Associazione.

Qualora un allevatore non sia iscritto alla Federazione o Associazione, l'Amministrazione Provinciale provvederà a fornire gli anelli con le stesse caratteristiche.

Agli ibridi ed ai soggetti a fenotipo mutato non si applicano le disposizioni del presente regolamento.

I mammiferi saranno contrassegnati con fascia auricolare entro il 60° giorno dalla nascita.

**Art. 12**  
**Detenzione e allevamento a scopo amatoriale e ornamentale  
di fauna selvatica nata in cattività di esemplari inseriti  
nell'elenco delle specie c.i.t.e.s..**

Sono consentite la detenzione, e l'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di fauna selvatica nata in cattività appartenenti alle specie incluse negli elenchi approvati dalla Convenzione di Washington, purchè:

- a) i riproduttori siano detenuti legalmente mediante copia della certificazione C.I.T.E.S. rilasciata dai fornitori degli esemplari o comunque idonea a legittimare la provenienza C.I.T.E.S.;
- b) gli uccelli siano muniti di anello chiuso, inamovibile e di diametro idoneo, riportante il numero di registro di associazioni ornitologiche riconosciute a livello nazionale od internazionale,
- c) i mammiferi siano contrassegnati da apposito tatuaggio indelebile e numerato, ovvero da microchip apposti e certificati dal veterinario dipendente dall'A.S.L. competente per territorio;
- d) in caso di nascita in cattività oltre a quanto previsto dal successivo articolo 13 gli interessati provvedano a farne denuncia anche al Servizio C.I.T.E.S. del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio entro 10 giorni dalla nascita ai sensi dell'art. 8/Bis della L. 157/92 e succ. mod.

Nel solo caso di allevamento l'interessato dopo aver ottenuto l'autorizzazione provinciale deve comunicare all'Ufficio C.I.T.E.S., l'inizio dell'attività.

### **Art. 13**

#### **Dati dell'allevamento**

A cura dei titolari degli allevamenti di fauna selvatica, nonché alle attività agricole che esercitano l'allevamento ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.157/92, deve essere tenuto un registro, fornito dall'Amministrazione Provinciale, nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite, cessioni o trasferimenti.

Nel caso di ungulati, specificare le cause del decesso.

Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario delle AA.SS.LL. competenti, gli interventi di ordine sanitario ed immunizzante praticati.

Il registro va compilato in ogni sua parte con penna ad inchiostro indelebile e senza cancellature. Le eventuali correzioni dovranno essere riportate con penna colorata a fianco del dato da correggere che deve comunque rimanere leggibile.

Il registro dovrà essere tenuto presso l'allevamento ed esibito a richiesta degli agenti di vigilanza che hanno facoltà di ispezionare anche gli impianti.

La consegna dei registri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata al pagamento del rimborso delle spese determinato con deliberazione della Giunta Provinciale.

### **Art. 14**

#### **Cessioni**

L'allevatore deve rilasciare al cessionario, un'attestazione di provenienza su specifici moduli rilasciati e vidimati dall'Amministrazione Provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:

- a) specie cui appartiene il soggetto;
- b) estremi di identificazione dell'anello o contrassegno;
- c) dati anagrafici dell'acquirente;
- d) in caso di specie di cui all'art. 12, la prova della legittima provenienza dell'esemplare (estremi della licenza di importazione nell'Unione Europea o della denuncia di nascita in cattività al C.F.S. o del Certificato Comunitario);

Il documento di cui al presente articolo attesta il legale possesso del soggetto acquisito e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.

### **Art. 15**

#### **Manifestazioni faunistiche**

Nelle manifestazioni faunistiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente mammiferi ed uccelli regolarmente inanellati, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.

### **Art. 16**

#### **Comunicazioni**

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'allevatore deve far pervenire alla Provincia il riepilogo relativo all'andamento annuale dell'allevamento.

Inoltre quelli che non sono iscritti alla Federazione e/o Associazioni, devono fare richiesta all'Amministrazione Provinciale di anelli per l'anno in corso.

## **Art. 17 Sanzioni**

Ai fini dell'infrazione al presente regolamento, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 200.000 (Euro 103,30) per ciascun capo, colui che effettua allevamenti di fauna selvatica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale è punita con la sanzione pecuniaria da L. 10.000 (Euro 5,16) a L. 100.000 (Euro 51,65) per ciascun capo. In caso di recidiva, è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

## **Art. 18 Autorizzazioni**

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate esclusivamente ai sensi dell'art. 17 della L. 157/92, perciò i richiedenti dovranno munirsi di tutte le altre licenze, concessioni ed autorizzazioni previste da altre norme statali e regionali, con particolare osservanza delle norme vigenti, concernenti la produzione e commercializzazione delle carni di selvaggina da pelo, allevata per uso alimentare e di quelle contenute nelle normative vigenti delle leggi sanitarie.

## **Norme transitorie e finali**

Agli allevatori già in possesso delle autorizzazioni all'allevamento rilasciate sia dall'Amministrazione Provinciale sia dal Comitato Provinciale della Caccia, saranno riconfermate, rideterminando però, la sigla identificativa dell'allevamento.